

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 30 giugno 2022, n. 232
ENEA SRL - PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per qualificazione, ai sensi dell'art. 7 bis della LR n. 53/2017, presentata dal Comune di Rutigliano per una RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di tipo A di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di n. 58 posti letto, denominata "RSA Suglia Passeri", sita nel Comune di Rutigliano, Corso Garibaldi, 47 - ASL BA

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "*Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento*" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. all'art. 29 ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:

- 1) *il fabbisogno regionale di RSA non autosufficienti;*
- 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

L'art. 12 "Norme transitorie" - punto 12.1 "Disposizioni transitorie" del RR n. 4/2019 prevede che la giunta regionale, entro 60 giorni dalla rispettiva entrata in vigore, approvi un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 (ovvero dei posti letto di strutture già autorizzate al funzionamento ai sensi dell'ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che possono accedere ad autorizzazione all'esercizio anche se in esubero rispetto ai posti previsti da fabbisogno, nello specifico le RSSA ex art. 66). Rientrano nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio, anche se in esubero, i posti letto di strutture ammesse a finanziamento con fondi FESR o con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione presentata entro una certa data.

In particolare, tra i posti letto rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 sono comprese, tra le altre strutture, "i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di qualificazione in RSA di mantenimento".

Infatti, in riferimento alle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., d'ora innanzi RSAA, la legge regionale n. 18/2018, all'art. 6 ha integrato la L.R. n. 53/2017 relativa alla RSA per soggetti non autosufficienti, prevedendo quanto segue:

Art. 6 - Integrazioni alla l.r. 53/2017

1. Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7 bis.

Norma transitoria finale

1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto.

La predetta legge regionale ha previsto la possibilità per le RSAA sociali di qualificarsi in RSA sociosanitarie manifestando tale volontà entro un arco temporale definito.

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è coinciso con il giorno 23/04/2019.

Con DGR 2 maggio 2019 n. 793 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento" sono state indicate le procedure per la corretta presentazione delle istanze e, contestualmente, è stata approvata la modulistica da utilizzare per la formalizzazione delle istanze alle RSAA che hanno manifestato la volontà di qualificarsi in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

La successiva legge regionale 7 luglio 2020, n. 18, art. 2 ha sostituito l'art. 7-bis della LR n. 53/2017. Il novellato art. 7-bis prevede:

"Art. 7 bis. Norma Transitoria finale

1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10

luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), **entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.**"

2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l'articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.
3. **Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.**
4. Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.
5. La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge."

Pertanto, la LR n. 18/2020 ha riaperto i termini per le RSAA sociali di manifestare la volontà di qualificarsi in RSA sociosanitarie.

Con DGR 522 del 29/03/2021 pubblicata sul Burp n. 51 del 09/04/2021, la Regione ha approvato l'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 entro i termini previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che sono ammesse alle procedure di qualificazione.

In tale elenco veniva inserita anche la società Enea Srl, autorizzata al funzionamento ex art. 67 del RR n. 4/2007 con DD n. 1 del 04/01/2017 del Comune di Rutigliano per aver presentato l'istanza di qualificazione entro i termini di validità della presentazione delle istanze (I periodo di validità).

Con il predetto provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito altresì:

- Che "le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell'allegato A, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all'istanza. **Il tutto deve pervenire alla**

competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP;

- Di “*modificare la DGR n. 793/2019 nella parte in cui prevede i requisiti strutturali da possedersi da parte delle RSAA nella fase di qualificazione in RSA, ovvero di prevedere che tali strutture possono optare tanto per il possesso dei requisiti strutturali del RR n. 4/2019 tanto dei requisiti strutturali del RR n. 4/2007 (requisiti comuni di cui all’art. 36 e specifici di cui all’art. 67)*”

In ottemperanza a tale previsione, con pec del 07/05/2021, acquisita al prot. n. AOO183/0007510 del 10/05/2021 di questo Ente, il legale rappresentante della società Enea S.r.l. trasmetteva al Comune di Rutigliano e per conoscenza alla Regione, nota del 07/05/2021 avente ad oggetto “*Ri-trasmissione dell’istanza di qualificazione in RSA di mantenimento ex R.R. n. 4/2019 sulla base del modulo predisposto con DGR n. 793/2019, in ossequio a quanto stabilito dalla DGR n. 522 del 29 marzo 2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 51 del 9 aprile 2021, in relazione alla RSAA ex art.67 R.R. 4/2007 ammesse alla procedura di qualificazione ex art. 7 bis l.r. n. 53/2017 (allegato A della DGR n.522/2021)*”, nella quale invitava “*codesto Comune ad effettuare le verifiche previste dalla D.G.R. n. 522/2021 e di inviare la richiesta di parere di compatibilità alla Regione, entro e non oltre il termine di trenta giorni ivi previsto, e comunque di far pervenire tale richiesta alla Regione Puglia entro l’8 giugno 2021 – ossia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della DGR n. 522/2021, come imposto dalla medesima delibera.*”. Alla predetta nota, allegava l’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 e la documentazione ivi indicata.

Con pec del 5/05/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0006871 del 9/05/2022 di questo ente, il Comune di Rutigliano inoltrava istanza formulata secondo il modello di domanda REA Trasf- 3 allegato alla D.G.R n. 793 del 2019 presentata dal Sig. Vincenzo Montanaro, in qualità di legale rappresentante della società Enea S.r.l. – PI 07720970727 - con sede legale in Rutigliano (Ba) al Corso Garibaldi n. 47. Con tale istanza la società Enea S.r.l. chiedeva l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della RSAA ex art 67 del RR n. 4/2007 ubicata nel Comune di Rutigliano al Corso Garibaldi n. 47 in una Rsa non autosufficienti, denominata “*RSA Suglia Passeri*” con dotazione di n. 58 posti letto relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani - tipo A - RR. n. 4/2019 con dotazione di n. 48 posti letto pari a n.2 nuclei;
- RSA di mantenimento demenze - tipo B - RR. n. 4/2019 con dotazione di n. 10 posti letto pari a n.1 nucleo.

All’istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Nota del 07/05/2021 della società Enea Srl ad oggetto “*Ri-trasmissione dell’istanza di qualificazione in RSA di mantenimento ex R.R. n. 4/2019 sulla base del modulo predisposto con DGR n. 793/2019, in ossequio a quanto stabilito dalla DGR n. 522 del 29 marzo 2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 51 del 9 aprile 2021, in relazione alla RSAA ex art.67 R.R. 4/2007 ammesse alla procedura di qualificazione ex art. 7 bis l.r. n. 53/2017 (allegato A della DGR n.522/2021)*”;
- Documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Vincenzo Montanaro, in qualità di legale rappresentante della società Enea Srl;
- Ricevute di spedizione a mezzo pec del 22/01/2020 Domanda di qualificazione in RSA di mantenimento;
- Contratto di locazione immobile ad uso commerciale sottoscritto in data 16/03/2015 tra la Congregazione delle Suore Oblate Benedettine di Santa Scolastica, in qualità di “locatore” e la società Enea S.r.l., in persona del legale rappresentante Sig. Vincenzo Montanaro, in qualità di “conduttore” – Registrato all’Agenzia delle Entrate il 14/04/2015 al n° 1448 Serie 3 T;
- Elaborati planimetrici;
- Determinazione Dirigenziale n°1 del 04/01/2017 ad oggetto “*Autorizzazione al funzionamento RSA Suglia Passeri*” rilasciata dal Comune di Rutigliano - Ufficio Servizi Sociali”;
- Nota del 29.01.2019 della società Enea S.r.l. avente ad oggetto “*richiesta di qualificazione quale “struttura a media intensità assistenziale” ai sensi dell’art. 7 bis della L.R. n. 53/2017 come modificata dalla L.R. 18/2018*”;

- *“Trasmissione della domanda di qualificazione in RSA di mantenimento ex art. 7 bis L.R. n. 53/2017 e 9, CO. 3, Lett. H), R.R. 4/2019” dalla società Enea Srl datata 21/01/2020 ;*
- Ricevuta di spedizione a mezzo posta;
- Relazione ai sensi della DGR n.2037/2013;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- Relazione tecnica di asseverazione del 15/09/2015;
- Tav. A.01 Inquadramento territoriale; tav. A.02 Planimetrie Stato di fatto – Pianta piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e piano secondo; Tav. A.03/Rev.1 Planimetrie stato di progetto – Pianta piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e piano secondo; Tav. A.04 Prospetti-Sezione;
- Nota prot. n. 0007433 del 05/05/2022 avente ad oggetto *“Istanza di autorizzazione per la realizzazione di una RSA di mantenimento per anziani non autosufficienti ai sensi della L.R. n.9/2017 smi, della L.R. n. 53/2007 smi e del R.R. n. 4/2019. Proponente: Enea S.R.L.”*, nella quale il Responsabile dell’Area tecnica del Servizio Urbanistica del Comune di Rutigliano attesta *“la conformità dell’istanza e il relativo intervento in parola sotto il profilo urbanistico/edilizio”*

Si rileva l’esigenza di precisare che in ossequio alle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 522 del 29/03/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 51 del 9 aprile 2021, che prevedono, altresì, che *“le RSA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell’allegato A, ai sensi dell’art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all’istanza. **Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP”***, la società Enea S.r.l. ha trasmesso in data 7/05/2021 l’istanza di qualificazione in Rsa di mantenimento di tipo A e B di cui al RR n.4/2019 al Comune di Rutigliano e per conoscenza allo scrivente Servizio. Il Comune di Rutigliano ha trasmesso il tutto solo in data 5/05/2022 allo scrivente Servizio e quindi non rispettando il termine dei 60 giorni dalla notifica della D.G.R. n. 522/2021 sul Burp. Pertanto, l’inadempienza al rispetto di tali termini non è da attribuire alla società Enea S.r.l., bensì al Comune di Rutigliano che non ha trasmesso l’istanza e la documentazione allegata allo scrivente Servizio nei termini previsti. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che tale inadempimento sia sanabile, poiché causata dal Comune di Rutigliano, tenuto conto altresì che tale istanza di qualificazione in Rsa di mantenimento anziani e demenze di cui al RR n. 4/2019 non è valutata ai sensi della 2037/2013 (valutazione dei bimestri di riferimento).

Inoltre, con specifico riferimento alla verifica dei requisiti strutturali si rileva preliminarmente che l’istante ha dichiarato di volersi avvalere di quanto stabilito dall’art 7-bis della LR 53 /2017 (come novellato dall’art 2 della LR 18/2020) laddove prevede che *“Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.)*, **le strutture di cui all’articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi”**

Alla luce della predetta disposizione all’esito della verifica effettuata circa il rispetto da parte della struttura dei requisiti strutturali di cui all’art 67 del RR 4 del 2007 a tenore del quale il modulo abitativo deve prevedere *“camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico*

assistito per la non autosufficienza; La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori. La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza", si rileva che la struttura possiede i requisiti suddetti.

Tanto considerato

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell'art. 7- bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021 al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Rutigliano in relazione all'istanza della società Enea S.r.l. – PI 07720970727 - con sede legale in Rutigliano (Ba) al Corso Garibaldi n. 47 per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007, autorizzata per n.58 posti con DD n. 1 del 04/01/2017 del Comune di Rutigliano, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di n. 58 posti letto di RSA di mantenimento anziani - R.R. n.4/2019 di cui n. 48 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 e n.10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, denominata "*Rsa Suglia Passeri*" da realizzarsi nel Comune di Rutigliano al Corso Garibaldi n. 47 e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Enea S.r.l. – PI 07720970727 - e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Enea S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 5/05/2022 ed acquisita al prot. n. AOO183/0006871 del 09/05/2022 di questo Ente, ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art 67 del RR n. 4/2007;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Rutigliano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Società Enea S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 58 posti letto di RSA non autosufficienti – R.R. n. 4/2019 di cui n. 48 p.l. di RSA di mantenimento anziani – tipo A - di cui al R.R. n.4/2019 e n. 10 p.l. di RSA di mantenimento demenze – tipo B di cui al RR n. 4/2019, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara,

con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021 al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Rutigliano in relazione all'istanza della società Enea S.r.l. – PI 07720970727 - con sede legale in Rutigliano (Ba) al Corso Garibaldi n. 47 per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007, autorizzata per n.58 posti con DD n. 1 del 04/01/2017 del Comune di Rutigliano, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di n. 58 posti letto di RSA di mantenimento anziani - R.R. n.4/2019 di cui n. 48 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 e n.10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, denominata "*Rsa Suglia Passeri*" da realizzarsi nel Comune di Rutigliano al Corso Garibaldi n. 47 e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Enea S.r.l. – PI 07720970727 - e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Enea S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto

dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 5/05/2022 ed acquisita al prot. n. AOO183/0006871 del 09/05/2022 di questo Ente, ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art 67 del RR n. 4/2007;

- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Rutigliano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Società Enea S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 58 posti letto di RSA non autosufficienti – R.R. n. 4/2019 di cui n. 48 p.l. di RSA di mantenimento anziani – tipo A - di cui al R.R. n.4/2019 e n. 10 p.l. di RSA di mantenimento demenze – tipo B di cui al RR n. 4/2019, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

• di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Rutigliano (servizisociali@cert.comune.rutigliano.ba.it);
- alla società Enea S.r.l. (eneasrl@mypec.eu)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)